# DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI BUONI



Comuni di Livorno • Collesalvetti • Capraia Isola

# ALIMENTARI DEI COMUNI DELLA ZONA LIVORNESE

Approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_\_/2023.

# **ART. 1 - OGGETTO**

- 1. Il presente Disciplinare definisce le modalità di erogazione dei "Buoni alimentari" per l'anno 2023.
- 2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".
- 3. Il presente disciplinare viene regolamentato in attuazione dell'art. 118 Cost. Che sancisce il principio di sussidiarietà nonché in attuazione della legge regionale Toscana n. 41/2005 che detta i principi del sistema sociale integrato e delle politiche per le persone a rischio di esclusione sociale della conseguente Convenzione triennale disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei comuni della zona livornese, sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi, ai sensi dell'art. 30 del TUEL e della L.R. n.68/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali e relative forme associative.

# ART. 2 – FINALITÀ

- 1. L'intervento previsto dal presente Disciplinare è finalizzato alla prevenzione/riduzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito economico del soggetto/nucleo familiare determinino condizioni tali da non poter garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Il principio cardine di tale misura di sostegno alimentare di cui al presente Disciplinare è infatti sancito dall'art. 118 della Costituzione.
- 2. Tale misura di sostegno al reddito, per come specificato all'articolo che segue, deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà dei nuclei familiari e/o dei singoli in una prospettiva di recupero e

reintegrazione sociale. In questo solco si colloca l'intervento del "Buono Alimentare" che è parte integrante di un progetto personalizzato di autonomia del soggetto/nucleo familiare definito dal Servizio Sociale Professionale della Zona Livornese.

- 3. L'intervento previsto dal presente Disciplinare va ad integrare, in via residuale, il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri Soggetti pubblici e privati a supporto del soggetto/nucleo familiare. Pertanto, esso va posto in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi e degli interventi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.
- 4. All'atto della presentazione delle richieste volte ad ottenere l'intervento di sostegno al reddito denominato "Buono Alimentare", ai Beneficiari sarà richiesta l'apposita documentazione atta a rilevare il reddito e il patrimonio familiare nonché la presenza di sostegni e benefici erogati da altri Soggetti pubblici e del privato sociale mediante la trasmissione dell'autocertificazione ai sensi e per gli affetti del DPRR n. 445/2000 e ss.mm. e. ii..
- 5. Gli uffici amministrativi competenti del Settore "Politiche e sociali e sociosanitarie" effettueranno i controlli su quanto dichiarato dai richiedenti l'ammissione al beneficio tramite la verifica dei certificati ISEE e la verifica anagrafica dei componenti del nucleo familiare
- 6. I Beneficiari avranno altresì l'obbligo di comunicare le variazioni di reddito che interverranno nel periodo di erogazione degli interventi previsti dal presente Disciplinare.

#### **ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

- 1. Il presente Disciplinare è applicabile per il sostegno alimentare dei Beneficiari per come di seguito specificato:
- a) possono essere acquistati "generi di prima necessità" consistenti in prodotti alimentari e di cura/igiene della persona ivi inclusi i prodotti di pulizia della casa; Sono esclusi i prodotti alcolici o super alcolici;
- b) per "Beneficiari" si intendono persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- c) per "Buono Alimentare" si intende il titolo spendibile in esercizi commerciali situati nei Comuni della Zona livornese aderenti all'iniziativa;
- d) per Servizio sociale professionale della Zona Livornese, si intendono i competenti uffici del Servizio Sociale Professionale dei Comuni di Livorno, Collesalvetti, Isola di Capraia.

#### ART. 4 - DESTINATARI

- 1. I destinatari del Buono Alimentare previsti dal presente Disciplinare sono tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nei Comune della Zona Livornese (Livorno, Collesalvetti, Isola di Capraia) che versano in una condizione di disagio socioeconomico in carico al Servizio Sociale Professionale.
- 2. I suddetti destinatari del Buono Alimentare riceveranno il relativo beneficio una sola volta l'anno.

3. Il Buono Alimentare suddetto è utilizzabile dal ricevimento dello stesso sottoforma di "card" di cui all'art. 7 del presente Disciplinare per un periodo massimo di sei mesi non rinnovabile nell'anno di erogazione.

# ART. 5 – REQUISITI D'ACCESSO

- 1. Per poter accedere all'intervento denominato "Buono Alimentare" il richiedente deve essere preso in carico presso gli uffici comunali del Servizio Sociale Professionale . Tale presa in carico deve risultare dal gestionale informatico in uso presso gli uffici comunali . Occorre altresì una valutazione positiva espressa e motivata alla concessione del beneficio economico da parte del richiamato Servizio Sociale Professionale per l'accesso alla misura denominata "Buono Alimentare" rilasciata sulla base dei seguenti requisiti minimi di accesso:
  - 1. valore soglia della certificazione ISEE, in corso di validità, pari od inferiore al minimo stabilito da INPS per l'accesso ai sostegni economici vigente al momento di presentazione della domanda. Tale requisito può essere derogato in casi particolari ed eccezionali individuati dal Servizio sociale professionale con il parere favorevole espresso in forma scritta del Responsabile del servizio Sociale Professionale e della Responsabile dell'ufficio Marginalità e Famiglia;
  - 2. residenza anagrafica presso i Comuni di Livorno, Collesalvetti, Isola di Capraia;
  - 3. valutazione favorevole del Servizio sociale professionale inerente la verifica dei requisiti di fatto, sostanziali e individuali per come espressamente motivati nella valutazione positiva alla concessione del beneficio.
- 2. L'ammissione al beneficio è annuale ed è vincolata al sussistere dei requisiti di cui sopra in esito alle verifiche dell'Ufficio amministrativo individuato all'interno del Settore "Politiche Sociali e Sociosanitarie".

#### ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi ai Beneficiari di cui al presente Disciplinare saranno trattati in modo conforme alle vigenti normative di cui al GDPR Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. .

# ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BUONO ALIMENTARE

- 1. Il Buono Alimentare è erogato mediante card alimentari messe a disposizione degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa nelle modalità previste dal successivo art. 8 e sulla base degli importi di cui all'art. 9.
- 2. La card ha validità di 6 mesi dal momento della consegna.
- 3. Con il Buono Alimentare i Beneficiari possono acquistare solamente i"generi di prima necessità", definiti all'art. 3 del presente disciplinare, presso gli esercizi dei Comuni della zona livornese aderenti all'iniziativa.
- 4. La card non è in alcun modo cedibile a terzi o sostituibile in caso di smarrimento.

# **ART. 8- AMMISSIONE**

- 1. In caso di esito positivo, il Comune di Livorno, in qualità di Comune coordinatore dell'iniziativa, comunica al Beneficiario l'ammissione al Buono Alimentare invitandolo a presentarsi presso gli uffici comunali individuati per il ritiro della card munito di documento di identità in corso di validità.
- 2. Alla persona Beneficiaria saranno spiegate le modalità operative di fruizione della card stessa.
- 3.E' consentito il ritiro anche per delega scritta fornita dal delegante cui è allegato il documento di identità in corso di validità.

#### ART. 9 – FINANZIAMENTO DEI BUONI ALIMENTARI E VALORE

- 1. Secondo le proprie disponibilità di bilancio previsionale, il Comune di Livorno destina annualmente una somma da impiegare per l'erogazione di buoni alimentari.
- 2. Il valore dell'importo del Buono Alimentare, da erogarsi tramite la card di cui all'art. 7, è determinato come segue:
  - € 180,00 nucleo familiare di n. 1 persona;
  - € 300 00 nucleo familiare di n. 2 persone;
  - € 380,00 nucleo familiare da n. 3 persone in poi.
- 3. Le domande pervenute saranno soddisfatte sulla base dell'esito dell'attività istruttoria condotta ai sensi dell'art. 5 del presente Disciplinare fino ad esaurimento delle risorse.

# ART. 10 - RINUNCE E CASI DI PERDITA DEI REQUISITI

- 1. Il rifiuto del soggetto beneficiario alla ricezione della "card alimentare" costituisce rinuncia automatica al relativo contributo economico.
- 2. L'uso scorretto e/o non legittimo dalle modalità di utilizzo del Buono Alimentare di cui al presente Disciplinare comporta la perdita del beneficio oltre che la restituzione della card.
- 3. E' fatta salva ogni possibile segnalazione dei Comuni della Zona Livornese di comportamenti scorretti all'Autorità giudiziaria nonché l'eventuale adozione delle idonee misure legali, in sede civile, per la restituzione dell'indebito accreditato.

# **ART. 11 -NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non disciplinato espressamente nel presente Disciplinare si applicano le vigenti normative nazionali e sovranazionali, nonché quelle previste dallo Statuto, dai Regolamenti dei Comuni della Zona livornese analogamente applicabili, ai decreti ministeriali in materia di terzo settore e politiche sociali e ad ogni altro principio di sussidiarietà e di assistenza al cittadino.